

**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI CENTRALE OPERATIVA DI VIGILANZA REMOTA COMPRESA VIGILANZA ARMATA E NON ARMATA DELLE SEDI DI REA S.P.A. PER UN PERIODO DI 24 MESI.****CIG: 9899319876****AGGIUDICATO CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA  
ex art. 63 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50  
CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

L'anno duemilaventitre (2023) ciascuno presso la propria sede e mediante scambio a mezzo PEC, stipulano il presente contratto nella data risultante dalla firma digitale da ciascuna parte apposta,

**i signori**

Avv. Marco Giunti, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di R.E.A Rosignano Energia Ambiente SpA, parte contraente di seguito denominata soltanto "REA SpA" o "stazione appaltante" o "committente", con sede in Rosignano Solvay (LI) – Località Le Morelline due snc, Codice Fiscale/Partita IVA 01098200494, presso la quale il legale rappresentante è domiciliato ai fini della carica

**e**

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, domiciliato in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via/Piazza \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ – il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via/Piazza \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, C.F./Partita IVA \_\_\_\_\_ e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) iscritta al n. \_\_\_\_\_ del R.E.A. di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), di seguito nel presente atto denominata "esecutore" o "appaltatore" o "aggiudicatario" o "fornitore"

a) con Determina a contrarre PROT.N. \_\_\_\_\_/23/U del \_\_/\_\_/2023 REA SpA ha deliberato di procedere, mediante procedura aperta telematica ex art. 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., all'affidamento del contratto di appalto avente ad oggetto:

- Servizio di centrale operativa di vigilanza remota compresa vigilanza armata e non armata delle sedi di rea s.p.a. per un periodo di 24 mesi da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

b) a base di gara sono stati posti gli elaborati progettuali/contrattuali preventivamente approvati dalla

committente, redatti dal personale interno;

c) il corrispettivo a base di gara era pari a:

- €/anno 200.040,00, oltre iva di cui € 600,00 per oneri per la sicurezza da interferenza corrispondente a €/mese 8.335,00 di cui € 25,00 per oneri per la sicurezza da interferenza;

d) nel modello di offerta economica si richiedeva altresì all'operatore economico di indicare il costo orario €/uomo da utilizzare ai fini della successiva quantificazione del corrispettivo nel caso di richiesta da parte della Committente di "servizi a misura" come previsti all'art. 1.2 del capitolato tecnico;

d) l'appaltatore risulta aver presentato l'offerta economica, con ribasso percentuale sul prezzo unitario mensile a base di gara e prezzo offerto, che resta parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegata, assolutamente vincolante per l'appaltatore ai fini della determinazione del corrispettivo contrattuale;

- l'appaltatore risulta aver presentato l'offerta tecnica, che resta allegata al presente contratto e viene a farne parte integrante, assolutamente vincolante per l'Appaltatore;

e) con Provvedimento di Aggiudicazione xxx del \_\_\_\_\_, è stata formalizzata l'aggiudicazione in favore dell'appaltatore, il quale è risultato aver presentato l'offerta migliore tra quelle in gara, con:

- il ribasso sul corrispettivo a base di gara nella misura del \_\_\_\_\_ % sull'importo a base d'asta mensile per il servizio e prezzo unitario offerto di €/mese \_\_\_\_\_ oltre € 25,00 per oneri per la sicurezza da interferenza;

- prezzo offerto per il servizio €/anno \_\_\_\_\_ per n. 2 anni per un totale di € \_\_\_\_\_;

- prezzo offerto quale tariffa €/ uomo cadauna ora \_\_\_\_\_ che non è stato valutato ai fini dell'aggiudicazione e che sarà utilizzato dalla Committente soltanto ai fini della quantificazione di eventuali ulteriori "servizi a misura" come previsti all'art. 1.2. del capitolato tecnico;

f) i controlli effettuati sul possesso dei requisiti attestati dall'aggiudicatario eseguiti alla data odierna, hanno dato esito positivo. Relativamente a quelli in corso, il contratto è sottoscritto sotto riserva;

g) sono state acquisite le cauzioni e garanzie nonché le informazioni e i documenti previsti dalla *lex specialis* di gara e l'appaltatore risulta aver dato adempimento agli obblighi assunti ai fini della stipula del contratto e rispetto ad essa presupposti ed imprescindibili;

h) i controlli interni sulla regolarità della procedura, sull'attualità del fabbisogno e sulla persistenza della copertura economico-finanziaria hanno dato esito positivo;

i) non vi sono impedimenti alla stipula.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate convengono e stipulano quanto segue

### **sottoscrivono**

il presente contratto di appalto.

Il contratto ha ad oggetto il Servizio di centrale operativa di vigilanza remota compresa vigilanza armata e non armata delle sedi di REA S.p.A. per un periodo di 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto o dall'avvio dell'esecuzione oltre IVA come per legge, e comunque fino ad esaurimento dell'importo massimo di € \_\_\_\_\_ anche se non sarà spirato detto termine temporale e con possibilità di interrompere anticipatamente il servizio nel caso in cui nel frattempo sia aggiudicata

analoga procedura di gara da parte di RetiAmbiente S.p.A. senza che l'aggiudicatario abbia nulla a che pretendere dalla stazione appaltante per qualsivoglia ragione e/o titolo, rinunciando a qualsiasi pretesa, diritto e azione.

## **CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

---

### **1 Parti contraenti**

#### **1.1 Soggetti**

Le parti contraenti sono la committente e l'esecutore.

L'esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del contratto, deve eseguirle integralmente e, ai fini dell'adempimento contrattuale, può avvalersi di terzi in forma di subcontratto esclusivamente secondo quanto previsto all'art. 1.11.

#### **1.2 Committente**

La committente è REA SpA, che agirà per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, anche "RUP") e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito, per brevità, anche "DEC") coadiuvati dal proprio personale, nel rispetto dell'ordinamento interno, portando a conoscenza dell'esecutore con mezzi idonei e adeguato preavviso ogni eventuale variazione relativa al Direttore dell'Esecuzione del Contratto qui indicato, e ogni eventuale notizia di altro referente se utile ai fini dell'esecuzione.

#### **1.3 Rappresentante della committente**

Ai fini dell'esecuzione del contratto REA SpA sarà rappresentata dal RUP del Contratto (S. Scarrone). Per ogni comunicazione inerente l'esecuzione REA SpA sarà rappresentata dal DEC (o direttamente dal RUP medesimo) salve contrarie o diverse indicazioni fornite all'esecutore come sopra prescritto.

#### **1.4 Sede della committente**

REA SpA, in Rosignano Solvay (LI), Località Le Morelline due snc.

#### **1.5 Responsabile del procedimento (RUP)**

Sergio Scarrone – Tel. 0586 765130 – [sergio.scarrone@reaspa.it](mailto:sergio.scarrone@reaspa.it)

#### **1.6 Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)**

Claudio Scaramal – Tel. 0586 765120 – [claudio.scaramal@reaspa.it](mailto:claudio.scaramal@reaspa.it)

#### **1.7 Esecutore**

Esecutore è l'operatore economico selezionato con la procedura di affidamento che sottoscrive il presente atto. L'esecutore dovrà mantenere per tutta la durata del contratto, il possesso dei requisiti generali e speciali attestati e dimostrati ai fini dell'aggiudicazione dello stesso.

### **1.8 Rappresentante dell'esecutore**

Ai fini della sottoscrizione del contratto, rappresenta l'esecutore il legale rappresentante, i cui poteri risultino dal certificato di C.C.I.A.A. o procura notarile o atto equipollente, come per legge. Ai fini della sottoscrizione del contratto compare il legale rappresentante, come per legge.

Ai fini dell'esecuzione del contratto valgono le prescrizioni che seguono:

- ✓ il contratto trova esecuzione tramite singoli ordini di servizio che sono inviati dal DEC all'esecutore, presso l'indirizzo e-mail indicato ai fini contrattuali;
- ✓ ciascun ordine, il cui contenuto sia conforme alle previsioni del contratto si intende validamente impartito e ricevuto tramite la e-mail diretta dal DEC all'esecutore. Da tale momento corrono i termini per l'esecuzione di ciascun ordine;
- ✓ ciascun ordine, che sia validamente pervenuto presso l'esecutore, non può essere da esso rifiutato, né la sua esecuzione può essere rimandata;
- ✓ ai soli fini della gestione "operativa" dell'esecuzione del contratto, sono ammesse comunicazioni ulteriori, sia tramite e-mail che telefoniche, tra il DEC (o il RUP o loro delegato) e l'esecutore.

### **1.9 Domicilio dell'esecutore, comunicazioni e notifiche**

Ai fini dell'esecuzione del contratto l'esecutore elegge domicilio in \_\_\_\_\_.

Ai fini di ogni comunicazione e notifica inerente l'esecuzione del contratto valgono le condizioni seguenti che l'esecutore accetta senza eccezioni:

- ✓ le istruzioni operative dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail all'indirizzo da esso qui indicato: \_\_\_\_\_;
- ✓ tali istruzioni operative potranno intervenire anche telefonicamente, presso il seguente recapito indicato dall'esecutore: tel. \_\_\_\_\_;
- ✓ le notifiche inerenti ipotesi di particolare rilievo, come le contestazioni di grave inadempimento o le comunicazioni relative a risoluzione in danno o recesso dal contratto, dovranno avvenire presso il seguente indirizzo PEC dell'esecutore: \_\_\_\_\_.

### **1.10 Esecuzione da parte dell'esecutore**

L'esecutore è tenuto a rendere direttamente tutte le prestazioni richieste con ogni eventuale ordine di servizio, ivi comprese quelle accessorie.

L'esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del contratto.

Tenga presente l'esecutore che l'eventuale ricorso a soggetti terzi, anche solo per il trasporto, costituisce sub-contratto e in quanto tale deve comunque essere dichiarato in fase di esecuzione e potrà esserlo solo se il contraente lo ha dichiarato prima dell'affidamento.

## **2 Prestazioni oggetto del contratto e specifiche tecniche**

Servizio di centrale operativa di vigilanza remota compresa vigilanza armata e non armata delle sedi di REA S.P.A. e comprende le prestazioni meglio dettagliate nel Capitolato tecnico – Allegato 1 parte integrante del presente contratto.

L'esecutore si impegna ad effettuare le prestazioni nelle modalità indicate da REA SpA.

La committente potrà in ogni tempo disporre eventuali verifiche, anche senza preavviso, e con modalità adeguate, sull'esatto adempimento dell'esecutore, relativamente a tutto il ciclo delle prestazioni.

### **3 Specifiche tecniche per l'esecuzione**

#### **3.1 Descrizione oggetto delle prestazioni**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di Centrale Operativa di Vigilanza remota nonché il servizio di piantonamento fisso tramite Guardie Particolari Giurate addette alla custodia e piantonamento (di seguito GPG), ivi incluse le attività di pronto intervento in caso di segnalazione da parte della Centrale operativa, da effettuarsi da istituti di vigilanza ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) secondo le modalità ed alle condizioni previste nel presente Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara. Il servizio è finalizzato a garantire la sicurezza delle persone, delle cose e la protezione del patrimonio aziendale.

L'esecutore è tenuto a rendere direttamente tutte le prestazioni richieste con ogni eventuale ordine di servizio, ivi comprese quelle accessorie nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge nonché dalla committente ai fini della tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e della normativa in materia ambientale e di rifiuti.

Per le indicazioni ai fini della stesura dei documenti ed il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 (sicurezza nei luoghi di lavoro) l'esecutore dovrà attenersi alle istruzioni impartite con il DUVRI predisposto dalla committente e proporre, conformemente alle disposizioni legislative, ogni eventuale integrazione o modifica che riterrà necessarie.

***Per tutto quanto non specificato si fa riferimento al Capitolato tecnico – Allegato 1 - parte integrante del presente contratto.***

Si intende altresì parte integrante del presente contratto l'Offerta Tecnica dell'Appaltatore composta da Relazione Tecnica e Offerta tecnica.

#### **3.2 Luoghi di esecuzione**

La sede operativa dell'Appaltatore è sita in \_\_\_\_\_.

Per quanto concerne le sedi e gli impianti di REA SpA ed il dettaglio delle aree a gestione diretta da parte di REA oggetto di videosorveglianza ed impianto di allarme attivo si rimanda all'art. 14 del Capitolato tecnico – Allegato 1 - parte integrante del presente contratto.

### **4 Specifiche tecniche per l'esecuzione**

#### **4.1 Tempi di esecuzione**

Per i tempi di esecuzione si fa riferimento al Capitolato tecnico – Allegato 1 – parte integrante del presente contratto anche se non allegato, nonché alla Relazione Tecnica e Offerta tecnica presentate dall'Appaltatore in sede di gara.

Il servizio dovrà essere avviato entro 15 giorni lavorativi dall'avvio dell'esecuzione o dalla stipula del contratto.

#### **4.2 Proroghe e sospensioni**

Eventuali proroghe e sospensioni, nei limiti di legge, potranno essere accordate dalla committente, ricorrendone i presupposti di legge e a condizione che l'esecutore dimostri, per sé e per tutti soggetti e le risorse a qualunque titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, di essere esente da colpa, per comprovata sussistenza di cause di forza maggiore, e/o eventi insuperabili imprevisi ed imprevedibili, che non siano in alcun modo riconducibili a suoi comportamenti attivi o omissivi. (Si intendono riferibili a sue condotte attive o omissive anche i fatti del personale da esso utilizzato per l'esecuzione a qualunque titolo).

Proroghe e sospensioni non saranno mai consentite in carenza dei presupposti contrattuali e di legge. In ogni caso non daranno luogo a incrementi, a qualsivoglia titolo, nel corrispettivo dovuto all'esecutore.

### **5 Avvio dell'esecuzione**

#### **5.1 Decorrenza dell'efficacia del contratto**

Il periodo di efficacia del contratto inizia con la sottoscrizione di entrambe le parti o dall'avvio dell'esecuzione del contratto.

Non sarà autorizzata, e se eseguita non sarà pagata, alcuna prestazione che non sia stata richiesta da REA SpA con specifico ordine scritto.

### **6 Subappalti e subcontratti**

#### **6.1 (Nel caso in cui il Fornitore abbia dichiarato in sede di gara di NON voler far ricorso al subappalto).**

Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, non può subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

#### **6.2 (Nel caso in cui il Fornitore abbia dichiarato in sede di gara di voler far ricorso al subappalto)**

Il Fornitore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nella misura percentuale di seguito indicato/i:

Descrizione prestazione	Quota %

6.3 Il subappalto è regolato, per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, secondo quanto previsto all'art 105 D.Lgs. 50/2016 nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera. Il Fornitore ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di REA dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore, laddove sia stato previsto nel disciplinare di gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

6.4 Il Fornitore si obbliga a trasmettere a REA con cui ha sottoscritto il Contratto Esecutivo, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto il contratto di subappalto, in originale o in copia autentica, che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. REA verificherà, tra l'altro che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui Legge 136/2010;

6.5 la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs. 50/16;

6.6 la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto;

6.7 la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione delle attività affidate.

6.8 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, REA procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

6.9 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la REA revocherà l'autorizzazione.

6.10 Per le prestazioni affidate in subappalto:

A) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14 D.Lgs. 50/2016, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nell'AQ e nei Contratti Esecutivi di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi CCNL, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

B) devono essere corrisposti, da parte de Fornitore, i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

REA, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

6.11 Il Fornitore è responsabili in solido con il subappaltatore, nei confronti di REA, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti di REA dei danni che dovessero derivare, a REA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne REA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.

6.12 Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette a REA, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, REA acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

6.13 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

6.14 Il Fornitore si obbliga a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

6.15 Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016, REA provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite. Negli altri casi e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione (DEC), il Fornitore si obbliga a trasmettere a REA entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

6.16 Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

6.17 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

6.18 In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, REA può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

6.19 Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare a REA il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a REA. Nel caso in cui il Fornitore ricorra a tali sub-contratti, REA si riserva di chiedere al medesimo Fornitore di produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 105 comma 2.

## **7 Responsabilità per l'esecuzione del contratto**

A carico dell'esecutore.

Ai fini delle responsabilità dell'esecutore, si applicano gli artt. 1655 e ss. del Codice civile.

### **7.1 Adempimento e inadempimento**

L'esatto adempimento è presupposto imprescindibile ai fini dell'accettazione delle prestazioni, cui sono subordinati l'emissione della fattura e il pagamento della stessa.

Il ritardo nell'esecuzione è considerato grave inadempimento contrattuale. Determinerà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 7.2 e le eventuali ulteriori sanzioni contrattuali.

Per quanto qui non previsto, relativamente all'adempimento e inadempimento, si applicano i principi di cui al Codice civile.

### **7.2 Penali**

Nel caso in cui l'esecutore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente contratto, REA SpA applicherà le seguenti penali:

1. in caso di mancata attivazione, in caso di necessità, da parte dell'operatore entro un massimo di 60 secondi dell'intervento da parte della Squadra di pronto intervento con GPG ed armata e/o forza dell'ordine ove necessario sarà applicata una penale pari ad € 1.000,00 per ogni mancata attivazione e fino ad un massimo di 3 mancate attivazioni;
  2. nel caso di mancato avvio del servizio entro 15 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto e/o dall'avvio dell'esecuzione dello stesso verrà applicata una penale pari all'1% dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 7 giorni lavorativi;
  3. nel caso di mancata immediata sostituzione delle risorse messe a disposizione dall'aggiudicatario per le quali REA abbia espresso il mancato gradimento sarà applicata una penale pari ad € 500,00 per ogni giorno e per ogni risorsa fino ad un massimo di 3 giorni lavorativi;
  4. per la mancata sostituzione, in caso di assenza imprevista del proprio dipendente all'attacco turno, la GPG entro e non oltre un tempo massimo di 30 minuti sarà applicata una penale pari a € 500,00 per ogni risorsa non sostituita fino ad un massimo di 3 mancate sostituzioni; qualora il ritardo fosse superiore ad un'ora sarà considerato come assenza e comporterà l'applicazione di un'ulteriore penale di € 1.000,00;
  5. per la mancata segnalazione dei casi in cui il servizio dovesse subire interruzioni o impedimenti, anche temporanei, per cause di forza maggiore o per eventi diversi dalla forza maggiore, come da tempistiche indicate al Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00 per ogni mancata segnalazione fino ad un massimo di 3 mancate segnalazioni;
  6. ove, dalle procedure di controllo di cui al Capitolato Tecnico, emergano inadempimenti o carenze nell'esecuzione del contratto, riscontrati a giudizio insindacabile del DEC, potrà essere applicata una penale pari a € 1.000,00 per ogni inadempimento/carenza riscontrata.
- Per ogni altro fatto, comportamento od omissione, che costituisca difformità dalle previsioni del Capitolato Tecnico o che determini un disservizio, non specificamente afferente alle casistiche sopra

elencate, si procederà ad applicazione del valore di penalità, tra quelli di cui in precedenza, previsto per il caso di maggiore affinità a quello verificatosi.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da REA SpA all'esecutore; a fronte delle menzionate contestazioni, l'esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni a REA SpA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di REA, ovvero non siano state presentate o presentate oltre il menzionato termine, saranno applicate all'esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

E' facoltà di REA SpA portare le somme, dovute dall'esecutore in ragione di penali eventualmente applicate, in compensazione automatica, anche detraendole direttamente dall'importo dovuto per le prestazioni correttamente adempiute ove ve ne siano, o da altri titoli di credito. È salvo il diritto dell'esecutore di dimostrare, ove sussistano, cause di forza maggiore che ne abbiano impedito l'adempimento e in ragione delle quali potrà essere riconosciuto non responsabile per l'inadempimento.

Resta salvo il diritto per la committente all'eventuale risarcimento per il maggior danno. REA SpA non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite.

## **8 Modifiche del contratto in corso di esecuzione**

Il contenuto del contratto è vincolante ed imm modificabile per tutte le parti contraenti.

Le eventuali modifiche in corso di esecuzione sono consentite soltanto se disposte per iscritto dalla committente e comunque nei limiti di legge.

## **9 Disciplina contrattuale**

### **9.1 Denominazione del contratto**

Appalto di servizio.

### **9.2 Definizione e contenuto normativo generale**

Il contratto di appalto troverà esecuzione per stati di avanzamento consecutivi.

Di conseguenza, con la sottoscrizione del contratto:

- entrambe le parti si vincolano al rispetto delle condizioni accettando l'appaltatore che i tempi di esecuzione siano dettati progressivamente dalla committente;
- la committente acquisisce la facoltà di ordinare l'esecuzione di prestazioni che ne formano oggetto, progressivamente;
- l'esecutore si obbliga, sin da subito, a rendersi disponibile nei termini contrattuali, per l'esecuzione di tutte le prestazioni sopra indicate e ordinate con le eventuali prescrizioni aggiuntive di dettaglio ivi dedotte.

### **9.3 Limiti**

La committente non ha la facoltà di utilizzare il contratto:

- per importi eccedenti l'importo massimo contrattuale;
- relativamente a prestazioni che non formano oggetto del contratto;
- a soggetti diversi dal contraente.

#### **9.4 Esclusiva**

La sottoscrizione del contratto non conferisce all'esecutore contraente alcun diritto di esclusiva, potendo la committente comunque rivolgersi a diversi operatori economici, anche per prestazioni analoghe o uguali a quelle che ne formano oggetto, nel rispetto delle previsioni di legge.

### **10 Importo massimo aggiudicato**

#### **10.1 Limite alla spesa della committente**

Nell'ambito della durata del contratto la committente potrà spendere, complessivamente e cumulativamente fino ad un massimo di € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) oltre IVA come per legge, fatto salvo quanto previsto al successivo *11.4 Proroga tecnica e opzioni*.

#### **10.2 Diritti dell'esecutore**

L'esecutore avrà il diritto di ottenere il pagamento solo delle prestazioni effettivamente ed esattamente eseguite, ma nei limiti degli ordini impartiti.

### **11 Durata**

#### **11.1 Termine di validità**

Il contratto avrà validità di 24 mesi dalla sottoscrizione o dall'avvio dell'esecuzione e comunque fino a esaurimento dell'importo massimo stimato, con possibilità di interrompere anticipatamente il servizio nel caso in cui nel frattempo sia aggiudicata analoga procedura di gara da parte di RetiAmbiente S.p.A. senza che l'operatore economico abbia nulla a che pretendere dalla stazione appaltante per qualsivoglia ragione e/o titolo, rinunciando a qualsiasi pretesa, diritto e azione.

Se allo scadere del suddetto termine l'importo contrattuale non risultasse ancora esaurito, la committente potrà decidere di prorogare la durata fino a raggiungimento di tale limite e, comunque, per ulteriori 12 mesi.

Resta inoltre salvo quanto previsto al successivo *11.4 Proroga tecnica e opzioni*.

#### **11.2 Cessazione automatica alla scadenza.**

Il contratto cesserà automaticamente di avere efficacia allo scadere del termine di durata sopra indicato, senza necessità di previa disdetta o comunicazione alcuna, a condizione che ne siano stati consumati almeno i quattro quinti dell'intero importo, in caso contrario, la durata potrà essere prorogata fino a raggiungimento di tale limite.

### **11.3 Durata ridotta per esaurimento dell'importo**

La durata sarà ridotta e il contratto cesserà automaticamente di avere efficacia anche in un momento antecedente rispetto alla scadenza, allorquando dovesse risultare esaurito l'importo contrattuale.

### **11.4 Proroga tecnica e opzioni**

Qualora in prossimità della scadenza del contratto, la procedura di gara esperita da REA SpA o dalla Capogruppo RetiAmbiente S.p.A. per l'individuazione del nuovo Fornitore con cui stipulare il nuovo contratto non si fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, il fornitore è tenuto – ai sensi del comma 11 art. 106 D.Lgs. 50/2016 - a proseguire nell'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste fino all'effettivo subentro del nuovo esecutore.

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di REA tramite PEC.

L'esecutore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni o più favorevoli per REA del contratto originario in essere.

La proroga del contratto è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione dell'esecuzione del servizio da parte del nuovo aggiudicatario, senza che l'esecutore possa avanzare alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento delle prestazioni eseguite.

REA può imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali oggetto del contratto fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto stesso, alle stesse condizioni qui previste. In tal caso il fornitore è tenuto all'esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata del presente contratto, anche eventualmente prorogata, il quantitativo relativo ai servizi raggiunga il quantitativo massimo indicato nello stesso oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), REA considererà quest'ultimo come giunto a scadenza comunicandolo, tramite PEC, all'esecutore e di conseguenza REA non potrà emettere ulteriori ordini di servizio.

Qualora invece la quantità massima del contratto stipulato non si sia ancora esaurita, REA si riserva l'opzione di estendere la durata del contratto medesimo fino all'esaurimento del quantitativo massimo previsto dallo stesso, anche qualora il quantitativo non si fosse esaurito, comunque fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi.

Si precisa sin da ora che REA si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 fino alla concorrenza del 100% (cento per cento) dell'importo del contratto.

### **11.5 Recesso**

La committente ha il diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge. Per tali ipotesi, l'esecutore rinuncia al diritto di pretendere il pagamento per il mancato guadagno nella misura prevista dal Codice civile e comunque in qualunque altra misura, accettando che gli siano dovute soltanto le somme che saranno eventualmente liquidate dalla committente in suo favore, per i costi

effettivamente sostenuti e documentati. La facoltà di recesso può essere esercitata dalla committente con comunicazione in forma scritta, contenente altresì la data di efficacia del recesso e le modalità di cessazione del rapporto.

### **11.6 Risoluzione**

La committente potrà risolvere di diritto il contratto in tutti i casi previsti dalla legge, con le relative conseguenze.

Sono altresì motivi di risoluzione contrattuale:

- gravi e/o reiterate violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico di REA SpA;
- commissione da parte dell'Appaltatore di un reato presupposto del D.Lgs. 231/2001 ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art. 444 c.p.p.*, nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

A tal fine, l'esecutore dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex D.Lgs. n. 231/2001* pubblicato sul sito istituzionale di REA SpA.

Resta salva la facoltà per la committente, in ogni ipotesi di inadempimento contrattuale o di ritardo e in tutti i casi previsti dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, di disporre unilateralmente la risoluzione o l'esecuzione in danno dell'esecutore, con tutte le conseguenze di legge.

### **11.7 Effetti della cessazione dell'efficacia**

Nel momento in cui il contratto cesserà di avere efficacia tra le parti, per qualunque causa:

- la committente non potrà più impartire nuovi ordini di servizio;
- l'esecutore dovrà continuare ad eseguire ed ultimare tutte le prestazioni che gli siano già state ordinate, a meno che la committente non disponga diversamente;
- il contratto continuerà a produrre effetti ai fini dell'esatto adempimento e del pagamento delle predette prestazioni.

## **12 Divieto di cessione del contratto**

È fatto divieto al fornitore cedere il presente contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) D.Lgs. 50/20106.

In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, REA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

## **13 Cessione del credito**

La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

## **14 Invalidità parziale**

L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del contratto medesimo, che rimarranno

vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

## **15 Importo del corrispettivo**

### **15.1 Corrispettivo dovuto dalla committente**

Il corrispettivo dovuto all'esecutore è quello relativo alle prestazioni esattamente eseguite.

### **15.2 Oneri per sicurezza e manodopera**

Per tutta la durata contrattuale, l'esecutore dovrà garantire:

- l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il rispetto delle condizioni normative retributive e contributive riguardo a tutto il personale impiegato.

L'esecutore dichiara che i costi aziendali e della manodopera impiegata per l'esecuzione sono per esso sostenibili, pena la non congruità della sua offerta, con diritto della committente di recedere dal contratto e, ove ne sia conseguenza, anche di disporre l'annullamento dell'aggiudicazione in suo favore. L'eventuale insufficienza del corrispettivo di ciascun ordine di servizio, rispetto alla copertura dei predetti oneri e costi, sarà considerato anomalia delle condizioni offerte dall'esecutore, e non potrà mai determinare un incremento nel corrispettivo che gli è dovuto dalla committente.

### **15.3 Imposta sul valore aggiunto e Split payment**

Tutti gli importi indicati si intendono al netto dell'IVA. Il relativo importo sarà conseguentemente da sommare poi ai fini della fattura.

REA SpA è soggetta a Split Payment, pertanto le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il richiamo alla normativa: "Art. 17 ter DPR 633/72 – scissione dei pagamenti".

### **15.4 Determinazione del corrispettivo**

Il corrispettivo dovuto all'esecutore sarà determinato moltiplicando il canone unitario aggiudicato per n. 24 mensilità.

Il canone mensile unitario per il servizio è il seguente: €/mese\_\_\_\_\_.

La tariffa oraria che sarà applicata agli eventuali "servizi a misura" richiesti dalla Committente è il seguente: €/uomo cadauna ora\_\_\_\_\_.

Il corrispettivo contrattuale, fisso e invariabile, potrà essere oggetto di revisione, qualora la stazione appaltante accerti la sopravvenienza di circostanze imprevedute imprevedibili e non imputabili in alcun modo all'appaltatore, tali da determinare un incremento dei costi di esecuzione in misura superiore ai valori percentuali tempo per tempo vigenti rispetto a quelli stimati al momento dell'affidamento. I costi considerati a tal fine sono solo quelli inerenti l'approvvigionamento di beni direttamente strumentali per la committente per la fruizione del servizio (es prodotti, macchine, etc. da utilizzare presso la committente). Nessuna rilevanza ai fini dell'adeguamento del corrispettivo assumono eventuali variazioni di costi in qualunque modo connesse con: l'organizzazione dell'esecutore, le

risorse umane da esso utilizzate, i beni strumentali da esso utilizzati presso la propria sede o comunque non presso la committente, vicende soggettive dell'esecutore. L'adeguamento non può in ogni caso superare l'80% della parte di incremento eccedente la percentuale normativamente individuata. La compensazione non si applica ai contratti di durata inferiore a n. 6 mesi né per l'esecuzione nei primi n. 12 mesi dalla data di presentazione dell'offerta.

### **15.5 Prestazioni comprese nel corrispettivo.**

Il corrispettivo riconosciuto comprende e remunera l'esecutore per tutto ciò che concerne:

- le prestazioni principali e accessorie oggetto del presente contratto, nelle quali sono da intendersi comprese le spese di spedizione;
- mezzi e personale impiegati;
- oneri per la sicurezza;
- documentazione allegata, ove prescritta per legge o per contratto.

### **16 Tutela dei lavoratori**

L'esecutore è obbligato a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. A garanzia dei predetti obblighi, secondo quanto disposto dall'art. 30 del D.L.gs. 50/2016, la Committente opererà una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Sono a carico dell'esecutore tutti i conseguenti oneri e costi.

L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta di REA SpA, l'esecutore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.

Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni REA SpA potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva.

REA SpA è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 in conformità alle previsioni di legge e regolamentari di settore. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure medesime.

REA SpA potrà in ogni momento chiedere all'esecutore prova dell'adempimento agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. REA SpA provvederà ai pagamenti solo a seguito di esito positivo della verifica periodica, nei termini e modi di legge, circa la sussistenza e permanenza del requisito di regolarità contributiva e retributiva dell'esecutore.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l'Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali e assicurativi, l'ANAC.

Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l'esecutore non può opporre eccezioni a REA SpA né richiedere il pagamento di interessi e/o il risarcimento danni.

## **17 Fatturazione e pagamento**

### **17.1 Accettazione dell'esecuzione ed emissione della fattura**

Le fatture potranno essere emesse soltanto previa accettazione delle prestazioni eseguite.

Al termine del periodo di riferimento in cui è eseguita la prestazione, prima di emettere fattura, l'operatore economico deve comunicare al RUP Sergio Scarrone alla seguente mail [sergio.scarrone@reaspa.it](mailto:sergio.scarrone@reaspa.it) e al DEC Claudio Scaramal alla seguente mail [claudio.scaramal@reaspa.it](mailto:claudio.scaramal@reaspa.it) l'avvenuta ultimazione delle prestazioni e attendere il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE). Soltanto dopo aver ricevuto tale Certificato potrà emettere la relativa fattura con indicazione obbligatoria del CIG relativo all'affidamento, del codice del CRE.

Resta ferma la facoltà per REA SpA di disporre, in ogni tempo, accertamenti di conformità dell'esecuzione in corso.

In ciascuna fattura potranno essere dedotti gli importi di tutte le prestazioni accettate ed eseguite nel periodo di riferimento.

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica, si rende noto che il "Codice Destinatario" è: M5UXCR1.

### **17.2 Termini e modalità di pagamento.**

Pagamento entro 60 giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi degli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010.

### **17.3 Clausola di tracciabilità**

I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine il Fornitore dichiara che:

- i corretti riferimenti dell'Impresa sono i seguenti:

- Codice Fiscale Impresa \_\_\_\_\_;

- *(Solo in caso di società in cui i soci prestano attività lavorativa per la società è necessario che siano riportati i C.F. dei singoli soci oltre a quello della società):*

- Nome e cognome socio \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

- i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti:

Matricola azienda INPS \_\_\_\_\_ e sede INPS competente \_\_\_\_\_;

Codice ditta INAIL \_\_\_\_\_ e sede INAIL competente \_\_\_\_\_;

CCNL applicato: \_\_\_\_\_.

**17.4** In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

REA al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

**17.5** Con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Con la sottoscrizione di ciascun Contratto Esecutivo, il medesimo obbligo verrà assunto anche da REA. In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, in cui devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

**17.6** Al fine di rispettare gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.:

- ✓ comunica che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:
  - \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
- ✓ dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:
  - \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
- ✓ si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ✓ si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- ✓ si obbliga a dare immediata comunicazione a REA ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Livorno, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

**17.7** È facoltà di REA compensare con il pagamento del corrispettivo delle fatture eventuali somme che il Fornitore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei suoi confronti.

**17.8** Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

**17.9** Essendo tale approvvigionamento funzionale all'esercizio di un servizio pubblico locale quale è appunto l'igiene urbana, il Fornitore non potrà sospendere in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il noleggio dei mezzi e la prestazione dei servizi accessori ove previsti e, più in generale, delle attività previste nel contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, da REA fatta salva ogni ulteriore azione della stessa volta al risarcimento del danno.

**17.10** REA verificherà che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

## **18 Responsabilità civile del Fornitore e polizze assicurative**

Con la stipula del Contratto il Fornitore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, verso REA e verso i terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dal Contratto e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, sollevando pertanto REA nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione.

A tal fine il Fornitore dichiara di aver stipulato, una adeguata copertura assicurativa per l'intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da RCT /RCO del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne REA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare a REA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell'esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto, anche se emersi o contestati per la prima volta nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del presente Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro 1.000.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c..

La predetta copertura assicurativa deve essere garantita o da una o più polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del Contratto. Detta validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo per tutta la durata del Contratto è condizione essenziale per la vigenza dei medesimi e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente Contratto potrà risolversi ai sensi del precedente **Articolo 11.6 (Risoluzione)**.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

## **19 Cauzione definitiva**

La cauzione definitiva è prestata dall'esecutore contestualmente alla stipula del presente contratto nella misura del 10% dell'importo aggiudicato, in forma di garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva dovrà prevedere:

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della committente;
- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione all'esito del servizio ed alla conclusione del rapporto, intendendosi per ultimo quello la cui ultimazione terminerà dopo quella di tutti gli altri, a prescindere dalla data di richiesta.

La cauzione potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del Decreto Legislativo 50/2016.

## **20 Imposta di bollo**

A carico dell'esecutore restano tutti gli oneri e le spese per la stipula dello stesso, primariamente, il pagamento dell'imposta di bollo sul contratto, nella misura di legge, da assolvere mediante pagamento del bollo virtuale di € 16,00 ogni 4 pagine, da intendersi facciate, con le modalità prescritte dall'Agenzia delle Entrate.

## **21 Documenti di cui si compone il contratto**

Con la sottoscrizione del presente atto le parti si impegnano reciprocamente al rispetto dei contenuti recati in esso medesimo e in tutti gli atti e documenti che ne costituiscono parte integrante (anche se qui formalmente non allegati), ivi compresi e specialmente:

- Offerta economica;
- Offerta tecnica (Relazione Tecnica e Offerta tecnica presentate dall'Appaltatore in sede di gara)
- Capitolato tecnico;
- Mod. S.7.4.1 compilato e sottoscritto dall'esecutore;
- DUVRI;
- Codice Etico;
- Modello 231/2001.

## **22 Conoscenza delle condizioni contrattuali**

La sottoscrizione del contratto implica per l'esecutore:

- dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali;
- assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.

L'esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenute nei relativi allegati) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell'esecutore portare i predetti documenti e ogni prescrizione esecutiva, ivi comprese e specialmente quelle a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a conoscenza del personale impiegato per assicurare l'esatta esecuzione.

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'esecutore equivale inoltre a sua dichiarazione:

- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente contratto e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative al contratto stesso che possano influire sull'esecuzione;
- di aver giudicato, nel presentare il proprio prezzo offerto ai fini dell'aggiudicazione, il prezzo equo e remunerativo, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei materiali e dei trasporti, sia in considerazione che in esso si intendono compresi e remunerati tutti gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente contratto.

L'esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all'apposito articolo.

Ciascun ordine di esecuzione è costituito e regolato dal presente contratto.

### **22.1 Obblighi generali e specifici dell'esecutore**

L'esecutore assume verso REA SpA tutti gli obblighi generali che formano oggetto del presente contratto.

Assume altresì tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dagli ordini di servizio.

### **22.2 Obblighi preliminari e continuativi.**

L'esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui sono tenuti per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto e degli ordini che vi danno esecuzione, e si obbligano a produrre, a semplice richiesta di REA SpA, tutta la relativa documentazione.

In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico degli esecutori le spese aziendali ai predetti fini.

In caso di avvio dell'esecuzione anticipato, nelle more della sottoscrizione del contratto ai fini dell'esecuzione degli eventuali ordini si applicheranno le previsioni del contratto e restano a carico dell'esecutore ogni rischio e ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso REA SpA e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci, incomplete o errate degli esecutori medesimi.

### **22.3 Osservanza Codice etico e Mogc 231/01 di REA Spa**

L'esecutore, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottato dall'Amministratore Unico di REA SpA con decreto n.03 del 20/12/2016, e del Codice Etico adottato da REA SpA con medesimo decreto, disponibile sul sito della Società, si

impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

## **23 Controversie**

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Livorno) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 20 del Codice di procedura civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale. Per tutte le controversie comunque attinenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto sarà competente il Tribunale di Livorno.

## **24 Trattamento dati personali**

Le parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Le parti si impegnano altresì a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

## **25 Riservatezza informazioni**

1. L'esecutore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.
2. Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutti i dati e le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:
  - relativi ad attività passate, presenti o future della committente e riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la committente;
  - identificati per iscritto come "riservati", "confidenziali" e/o "segreti" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservati", "confidenziali" e/o "segreti".

3. Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, i dati e le informazioni che siano, o siano diventati in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile all'esecutore.
4. L'esecutore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.
5. L'esecutore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora l'esecutore riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla committente al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.
6. Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della committente.
7. L'esecutore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta della committente, dando alla stessa contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione. L'esecutore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta alla committente.
8. È altresì vietata sia all'esecutore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con l'esecutore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione delle attività di cui al contratto.
9. L'esecutore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.
10. In particolare, l'esecutore si impegna, senza che ciò comporti oneri ulteriori, a manlevare e tenere indenne la committente da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultima sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto dalla committente per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte dell'esecutore, del personale in servizio presso l'esecutore o da eventuali terzi dallo stesso incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

11. Le parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la committente si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni

Si allega “Informativa essenziale fornitori” di cui dovete prendere visione.

L’informativa completa è disponibile sul sito web di REA SpA all’indirizzo: <https://www.reaspa.it/privacy-policy-rea>.

## **26 Spese generali**

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto faranno carico all’esecutore.

R.E.A. Rosignano Energia Ambiente SpA  
L’Amministratore Unico  
Avv. Marco Giunti

---

L’ESECUTORE

---

## Indice

---

1	Parti contraenti.....	3
1.1	Soggetti.....	3
1.2	Committente.....	3
1.3	Rappresentante della committente.....	3
1.4	Sede della committente.....	3
1.5	Responsabile del procedimento (RUP).....	3
1.6	Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).....	3
1.7	Esecutore.....	3
1.8	Rappresentante dell'esecutore.....	4
1.9	Domicilio dell'esecutore, comunicazioni e notifiche.....	4
1.10	Esecuzione da parte dell'esecutore.....	4
2	Prestazioni oggetto del contratto e specifiche tecniche.....	4
3	Specifiche tecniche per l'esecuzione.....	5
3.1	Descrizione oggetto delle prestazioni.....	5
3.2	Luoghi di esecuzione.....	5
4	Specifiche tecniche per l'esecuzione.....	5
4.1	Tempi di esecuzione.....	5
4.2	Proroghe e sospensioni.....	6
5	Avvio dell'esecuzione.....	6
5.1	Decorrenza dell'efficacia del contratto.....	6
6	Subappalti e subcontratti.....	6
6.1	(Nel caso in cui il Fornitore abbia dichiarato in sede di gara di NON voler far ricorso al subappalto).....	6
6.2	(Nel caso in cui il Fornitore abbia dichiarato in sede di gara di voler far ricorso al subappalto).....	6
7	Responsabilità per l'esecuzione del contratto.....	9
7.1	Adempimento e inadempimento.....	9
7.2	Penali.....	9
8	Modifiche del contratto in corso di esecuzione.....	10
9	Disciplina contrattuale.....	10
9.1	Denominazione del contratto.....	10
9.2	Definizione e contenuto normativo generale.....	10
9.3	Limiti.....	10
9.4	Esclusiva.....	11

10	Importo massimo aggiudicato .....	11
10.1	Limite alla spesa della committente .....	11
10.2	Diritti dell'esecutore .....	11
11	Durata.....	11
11.1	Termine di validità .....	11
11.2	Cessazione automatica alla scadenza. ....	11
11.3	Durata ridotta per esaurimento dell'importo.....	12
11.4	Proroga tecnica e opzioni .....	12
11.5	Recesso.....	12
11.6	Risoluzione.....	13
11.7	Effetti della cessazione dell'efficacia .....	13
12	Divieto di cessione del contratto .....	13
13	Cessione del credito .....	13
14	Invalidità parziale.....	13
15	Importo del corrispettivo.....	14
15.1	Corrispettivo dovuto dalla committente .....	14
15.2	Oneri per sicurezza e manodopera .....	14
15.3	Imposta sul valore aggiunto e Split payment .....	14
15.4	Determinazione del corrispettivo .....	14
15.5	Prestazioni comprese nel corrispettivo.....	15
16	Tutela dei lavoratori .....	15
17	Fatturazione e pagamento .....	16
17.1	Accettazione dell'esecuzione ed emissione della fattura.....	16
17.2	Termini e modalità di pagamento.....	16
17.3	Clausola di tracciabilità.....	16
I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine il Fornitore dichiara che: .....		
18	Responsabilità civile del Fornitore e polizze assicurative .....	18
19	Cauzione definitiva .....	19
20	Imposta di bollo .....	19
21	Documenti di cui si compone il contratto .....	19
22	Conoscenza delle condizioni contrattuali .....	19
22.1	Obblighi generali e specifici dell'esecutore.....	20
22.2	Obblighi preliminari e continuativi. ....	20

22.3	Osservanza Codice etico e Mogc 231/01 di REA Spa.....	20
23	Controversie.....	21
24	Trattamento dati personali.....	21
25	Riservatezza informazioni.....	21
26	Spese generali.....	23